

Comune di Treviglio

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
EDUCATIVA SCOLASTICO DI ALUNNI DISABILI.

Tra

Il Comune di Treviglio

E

La Società Ygea – S.r.l.

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE.

CONTRATTO DI SERVIZIO

SOMMARIO

Indice generale

Premessa

Art. 1 Recepimento delle premesse

Art. 2 Oggetto del contratto

Art. 3 Durata del Contratto

Art. 4 Esclusività del servizio

Art. 5 Compiti dell'Ente Titolare

Art. 6 Criteri di qualità da rispettare da parte dell'Ente Gestore

Art. 7 Compiti dell'Ente Gestore

Art. 8 Livelli di responsabilità

Art. 9 Mansioni

Art. 10 Aspetti economici

Art. 11 Garanzie a carico dell'Ente Gestore

Art. 12 Penalità

Art. 13 Clausola compromissoria

Art. 14 Clausola finale

PREMESSO che la titolarità del servizio di Assistenza educativa scolastica disabili presso i Nidi comunali e privati accreditati, le Scuole dell'Infanzia e le Scuole Primarie è assegnata all'Amministrazione Comunale. L'Assistenza presso le Scuole Secondarie di primo grado e i Centri di Formazione Professionale (C.F.P.) è assegnata ai Comuni, qualora la Regione ne dia delega.

Assumere il compito di Assistenza educativa scolastica vuol dire inserirsi in una forte progettualità educativa condivisa e concordata con i diversi Enti (Scuola, Enti Locali, ATS e ASST, Enti Accreditati, Cooperazione Sociale, Associazioni, ...) e la famiglia, che si sostanzia nella cura del progetto di vita dell'alunno con disabilità. La figura dell'assistente educatore a volte è in grado di dare continuità educativa scolastica nei diversi ordini, costruire occasioni relazionali, condividere obiettivi comuni con i contesti extrascolastici e ipotizzare percorsi progettuali per il futuro.

All'interno della scuola è centrale la sinergia tra l'assistente educatore e gli insegnanti curricolari e di sostegno, cui spetta garantire lo specifico percorso dell'alunno con disabilità in ordine alla didattica. Nella prospettiva del *progetto di vita della persona con disabilità* è possibile individuare, a partire proprio dal contesto scolastico, due aspetti progettuali importanti:

1. l'orientamento, non riducibile ad un'azione specifica posta al termine di un percorso, ma come cura delle transizioni esistenziali;
2. lo stretto e necessario legame tra scuola, contesto extrascolastico, ambito familiare e territoriale.

RICHIAMATE le normative in vigore per la definizione del servizio:

- il DPR 616/1977, art. 45, ai sensi del quale le funzioni di assistenza scolastica (servizi e provvidenze per assolvimento obbligo scolastico e proseguimento degli studi, compresa l'assistenza ai minorati psico-fisici) sono attribuite ai Comuni;
- la L.R. 31/1980, art. 2 e 6, ai sensi del quale i Comuni si occupano dell'assistenza scolastica ai soggetti disabili;
- la L. 104/1992, art. 13, comma 1, per cui Enti Locali, organi scolastici e ATS stipulano Accordi di Programma finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche (D. Lgs 297/1994, art. 315);
- la L. 104/1992, art. 13, comma 3, per cui è obbligo per gli Enti Locali di fornire, nelle scuole di ogni ordine e grado, assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali (D. Lgs 297/1994, art. 315);
- la L. 104/1992, art. 40, per il quale i comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le aziende sanitarie locali, qualora le leggi regionali attribuiscono loro la competenza, attuano gli interventi sociali e sanitari nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti;

ATTESO che:

- Ygea S.r.l. è società interamente partecipata dal Comune di Treviglio;
- con deliberazione consiliare n. 35 del 31/03/2003 è stato approvato un Contratto di Servizio Quadro per la disciplina dei rapporti tra Ygea ed il Comune di Treviglio;
- l'art. 4 dello statuto societario include le attività di tipo socio-sanitario e socio-assistenziali nella "mission" di Ygea;
- l'art. 3, lettera b) del Contratto di Servizio Quadro sopra citato, prevede che la società possa essere attiva nell'affidamento di servizi tra cui quello di assistenza ai diversamente abili (in tutte le forme consentite dalla legge), all'infanzia ed ai soggetti in condizioni di disagio;
- il servizio di assistenza educativa scolastica disabili è stato regolarmente svolto da Ygea S.r.l. per tutta la durata del contratto sino al 2017.

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 26/07/2017 l'Amministrazione comunale ha fornito indirizzo circa l'affidamento alla società Ygea S.r.l. del servizio di assistenza scolastica fino al 31/08/2020;
- al fine di disciplinare il servizio tra il rappresentante legale di Ygea S.r.l., dott.ssa maria Flora Renzo, e il Dirigente del Settore Istruzione del Comune di Treviglio, dott. Antonio Nocera

Art. 1

Recepimento delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2

Oggetto del contratto



Il Comune di Treviglio (di seguito denominato Ente Titolare) affida a Ygea S.r.l. (di seguito denominato Ente Gestore) la *gestione del servizio di assistenza educativa scolastico di alunni disabili* presso Nidi comunali e privati accreditati, Scuole dell'Infanzia, Scuole Primarie, nonché presso Scuole Secondarie di primo grado e Centri di Formazione Professionale (C.F.P.) qualora la Regione Lombardia ne dia delega agli enti comunali. L'Ente Gestore assicurerà i servizi sopra descritti secondo principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza che renderà all'amministrazione comunale ogni anno con una relazione sia economico-finanziaria che pedagogica. L'assistenza educativa scolastica del disabile si caratterizza quale "*assistenza specialistica*" ex art. 13, comma 3 della L. 104/92. L'assistente educatore può intervenire attivamente e dinamicamente dentro la relazione educativa che è sottesa al diritto allo studio e al processo d'inclusione di tutti gli alunni, in stretta connessione con gli insegnanti curricolari e di sostegno. L'assistenza educativa scolastica necessita di un approccio globale dell'alunno, in cui l'obiettivo è la cura della sua persona, delle relazioni che costruisce nella scuola con compagni e con adulti, della relazione con i suoi bisogni, i suoi limiti e le sue potenzialità, in accordo con il PEI definito dalla Scuola e con il progetto di vita, definito dal Servizio sociale con la famiglia e i servizi specialistici.

Art. 3

Durata del Contratto

La gestione dei servizi citati al precedente art. 2 avrà durata di anni tre a decorrere dal 01/09/2017 al 31/08/2020 con possibilità di proroga di ulteriori tre anni dal 01/09/2020 al 31/08/2023.

Art. 4

Esclusività del servizio

Per tutta la durata del contratto, l'Ente Titolare conferisce all'Ente Gestore la gestione esclusiva dei servizi individuati al precedente art. 2 del presente contratto.

L'Ente Titolare può derogare nell'affidamento all'Ente Gestore della gestione dei servizi individuati al precedente art. 2, nel caso in cui il Servizio Sanitario Specialistico, di concerto con l'Ufficio Servizi Sociali comunale, formuli un progetto di vita integrato tra attività scolastica ed extra-scolastica.

Art. 5

Compiti dell'Ente Titolare

L'Ente Titolare, rispetto al servizio di assistenza educativa scolastica disabili, tramite l'Assessorato alla Pubblica Istruzione in concerto con l'Assessorato ai Servizi Sociali:

1. Definisce *il progetto di vita dell'alunno disabile* tramite il Servizio sociale, in concerto con la famiglia, il servizio specialistico e le varie istituzioni scolastiche coinvolte nella crescita del minore, nonché i criteri di qualità del servizio a cui l'Ente Gestore deve attenersi;
2. Attiva il servizio secondo quanto previsto dalla deliberazione ATS Bergamo nr. 324 del 19/05/2016 e s.m.i. e dalle procedure di autorizzazione del servizio vigenti nei singoli ambiti territoriali per le nuove situazioni assunte in carico e per quelle interessate da un cambio di ciclo scolastico e rinnovo annuale del servizio, per coloro che già sono stati assunti in carico in precedenza;
3. Determina il monte ore di riferimento, comprensivo di programmazione e attività collegiale, da assegnare alle diverse tipologie di soggetti diversamente abili, sulla base delle richieste del Servizio Specialistico, compatibilmente con la disponibilità economica;
4. Definisce, in accordo con l'Ente Gestore, le modalità di individuazione, tra gli assistenti educatori di comprovata esperienza, della figura del Coordinatore del servizio, quale referente per la gestione operativa sia amministrativa che pedagogica dello stesso;
5. Comunica, entro la fine di agosto di ogni anno, e comunque in tempi consoni all'attivazione del servizio, la consistenza numerica del personale che deve essere assunto dall'Ente Gestore per garantire i servizi di cui all'art. 2 del presente contratto, sulla base del fabbisogno accertato;
6. Concorda, entro la fine di agosto di ogni anno, con l'Ente Gestore, le modalità di assegnazione degli assistenti educatori alle diverse tipologie di utenti disabili, sulla base del PEI, delle competenze professionali, delle esperienze acquisite, valorizzando le relazioni educative e pedagogiche che permettono agli alunni una buona dimensione di crescita personale e sociale;
7. Acquisisce eventuali richieste da parte delle Scuole, in corso d'anno e, valutata la compatibilità con le risorse economiche assegnate, segnala all'Ente Gestore ulteriori necessità di ore di assistenza;
8. Organizza incontri con le dirigenti scolastiche, le insegnanti coinvolte e la famiglia per la valutazione del servizio e la contrattazione del percorso da attivare di anno in anno per garantire e agevolare il percorso scolastico e di vita;
9. Individua tempi e modi di accertamento della soddisfazione degli utenti (famiglie) rispetto al servizio erogato;
10. Organizza incontri con le assistenti educatrici per verificare l'andamento del servizio e sollecitare momenti di riflessione e di cambiamento del servizio al fine di migliorare la qualità dello stesso;
11. Valuta annualmente il servizio erogato dall'Ente Gestore, analizzando le relazioni individuali e generali, inviate dall'Ente Gestore a metà e a fine anno;

Art. 6

Criteri di qualità da rispettare da parte dell'Ente Gestore

L'Ente Gestore per il servizio di assistenza educativa scolastica dei disabili deve rispettare i seguenti criteri di qualità:

1. Selezionare il personale denominato *Assistente Educatore* in possesso del titolo di studio pedagogico ed educativo, o laurea, ritenuto idoneo allo svolgimento di questo servizio;
2. Individuare, tra le figure dell'Assistente Educatore, il Coordinatore del servizio, con riconoscimento di un monte ore settimanali dedicato per l'esercizio della funzione gestionale, amministrativa e pedagogica del servizio;

3. Riconoscere e monitorare costantemente un monte ore annuo, per ciascuna unità di personale, per la programmazione e l'attività collegiale prevedendo di costituire una banca ore nella quale far confluire le ore non svolte dall'assistente educatore, al fine di facilitarne il recupero, mantenendone la destinazione sul progetto educativo individualizzato dell'alunno o comunque per eventuali sostituzioni su altri progetti educativi.
4. Rispettare i diversi livelli di responsabilità, secondo quanto definito dall'art. 8 del presente contratto;
5. Fornire la disponibilità ad una distribuzione oraria settimanale il più rispondente possibile agli obiettivi e alle attività del PEI e comunque non superiore al limite contrattuale del CCNL applicato;
6. Concertare annualmente la formazione del personale con l'Ente Titolare e la scuola in base all'evoluzione del progetto gestionale del servizio di assistenza educativa scolastica;
7. Richiedere il rispetto della dipendenza funzionale dell'assistente educatore al progetto attuato all'interno della scuola, in accordo con la rete più ampia che si occupa dell'alunno;
8. Osservare il D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare le prestazioni di assistenza educativa mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso ed il cui trattamento deve essere finalizzato esclusivamente alla erogazione del servizio di cui al presente contratto.

Art. 7

Compiti dell'Ente Gestore

L'Ente Gestore si impegna nell'ambito del servizio di assistenza e inserimento scolastico dei bambini e/o alunni diversamente abili a:

1. Garantire l'effettuazione del servizio di assistenza educativa scolastica disabili secondo i criteri di qualità stabili dall'Ente Titolare;
2. Procedere alla sostituzione del personale in modo tempestivo attraverso il reperimento delle professionalità (entro il terzo giorno di assenza del personale);
3. Autorizzare l'Assistente Educatore in casi eccezionali, oppure in caso di un'assenza prolungata dell'alunno, previa intesa con la scuola, la famiglia, il Comune ed i servizi specialistici, a svolgere la sua attività a domicilio, verificando che questa non si configuri come sostitutiva dell'attività didattica o di altri servizi domiciliari presenti nell'Ambito territoriale. Nei casi in cui l'assenza prolungata dell'alunno non comporti la possibilità di svolgere a domicilio il servizio, lo stesso sarà sospeso, in accordo con il Comune, tramite comunicazione scritta.
4. Organizzare annualmente percorsi formativi per gli assistenti educatori, quantificabili in 15/20 ore annue, definiti con l'Ente Titolare e la scuola;
5. Individuare la figura del Coordinatore, garante anche della riflessione pedagogica del servizio, attraverso la supervisione al ruolo e il sostegno al lavoro d'equipe che consenta di farsi carico delle problematiche educative rilevate dagli assistenti direttamente sul campo;
6. Inviare all'Ente Titolare a metà anno le relazioni individuali costruite con la Scuola sull'andamento del servizio di assistenza e trasmettere, a fine anno, una relazione generale sull'intero servizio con i punti di forza e di debolezza rilevati e la progettualità da condividere per l'anno successivo;
7. Ricepire il monte ore assegnato dall'Ente Titolare, sulla base delle richieste del Servizio Specialistico per ogni tipologia di utente disabile, nonché reperire il personale necessario per garantire il servizio di cui all'art. 2 del presente contratto, sulla base del fabbisogno accertato;
8. Comunicare il nominativo del personale che si farà carico del servizio anche in corso d'anno;
9. Comunicare alla famiglia di riferimento il monte ore assegnato e l'assistente educatore individuato per alunno/bambino, prima dell'inizio di ogni anno scolastico;

10. Osservare il D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare le prestazioni di assistenza educativa mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso ed il cui trattamento deve essere finalizzato esclusivamente alla erogazione del servizio di cui al presente contratto.

Art. 8

Livelli di responsabilità

Le famiglie attivano il servizio a seguito di certificazione rilasciata dagli enti previsti dalla normativa e mantengono costanti momenti di confronto con i servizi coinvolti per la realizzazione del progetto educativo dell'alunno disabile, sia individualmente che attraverso le loro rappresentanze. La richiesta è formalizzata per iscritto secondo il modello fac-simile allegato al presente Protocollo d'Intesa. Il servizio viene attivato secondo le modalità e i tempi definiti dal contratto tra il Comune e l'ente gestore del servizio.

Nella gestione dei progetti per i quali viene richiesta l'assistenza educativa, si individuano i seguenti livelli di responsabilità:

- L'Ente Titolare è responsabile degli impegni relativi alla messa a disposizione delle risorse economiche, del monitoraggio e della valutazione del servizio di assistenza educativa realizzati all'interno del PEI.
- Il servizio sociale comunale conosce e prende in carico il progetto relativo al minore, in particolare per gli aspetti relativi alla globalità del progetto di vita. Pertanto appare fondamentale la sua presenza nei momenti di incontro tra scuola, ente gestore e servizi specialistici al fine di favorire un approccio improntato ad una presa in carico complessiva dei bisogni del disabile e della sua famiglia. Il servizio sociale informa la famiglia, qualora intervengano modifiche alle procedure previste per l'assegnazione del servizio.
- La Scuola è responsabile del progetto individualizzato, da costruire e condividere con i Servizi Specialistici e con il Coordinatore dei servizi di assistenza e integrazione dei bambini e/o alunni diversamente abili. La Scuola è il principale referente operativo per l'assistente educatore, sia per quanto riguarda il suo impiego in relazione al PEI del minore disabile, sia per quanto riguarda le regole da rispettare in situazioni particolari quali, l'attività svolta al domicilio del minore, l'attività svolta in ambiente esterno alla scuola, l'accompagnamento alle gite scolastiche sul territorio nazionale con relativo riconoscimento delle effettive ore svolte, quali ore aggiuntive. La scuola si fa carico, relativamente alle uscite didattiche, di attivare idonea polizza assicurativa.
- L'Ente Gestore è responsabile del servizio didattico ed educativo degli interventi attuati dagli assistenti educatori.
- I Servizi specialistici pubblici o privati accreditati, *in primis* la Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza (NPIA), rilasciano alle famiglie la certificazione necessaria per l'attivazione del servizio, garantiscono i flussi informativi, rispettano i tempi delle valutazioni degli alunni con disabilità per rendere possibile l'attivazione del servizio di assistenza educativa scolastica ai disabili. Nel caso di alunni maggiorenni, accompagnano i pazienti e le famiglie alle dimissioni, programmando per tempo il passaggio di referenza ad altro servizio sanitario competente.

L'Ente Titolare ed il Gestore

- Partecipano al PEI definito dalla Scuola anche con riferimento al documento denominato "Indicazioni operative per l'assistenza educativa scolastica" e la successiva elaborazione di un Piano di Lavoro finalizzato a delineare gli obiettivi, le finalità e le modalità di verifica;
- Attraverso la metodologia della "Osservazione educativa" viene dato particolare spazio all'osservazione, intesa sia come strumento operativo volto alla raccolta di informazioni, sia

come dimensione importante nel realizzare il servizio stesso. Il periodo di osservazione costituisce il momento privilegiato in cui creare le condizioni ottimali all'accoglienza dell'alunno, al suo benessere, al suo inserimento nel contesto scolastico. L'osservazione è sempre di tipo partecipato, vale a dire coniugata con i momenti operativi scolastici previsti per ogni alunno.

- Attuano il monitoraggio in itinere e la verifica dell'efficacia del servizio.

Art. 9

Mansioni

La figura professionale dell'assistente educatore, che da molti anni lavora nei vari ordini di scuola, condividendo con i docenti del team/Consiglio la progettazione personalizzata, ha maturato variegate competenze e ha costruito dei saperi che hanno il pregio di essere globali, perché legati alla persona nel suo insieme. I partner principali dell'assistente educatore scolastico sono gli insegnanti curricolari e di sostegno, poiché il lavoro implica il raggiungimento degli obiettivi educativo-didattici definiti nel PEI. L'assistenza educativa contribuisce a garantire negli anni la continuità della relazione con l'alunno disabile, nel rispetto degli obiettivi del PEI.

Le mansioni degli Assistenti Educatori previste dal presente contratto sono:

Supporto all'autonomia dell'alunno con disabilità:

- nella cura della persona;
- negli spostamenti;
- durante i pasti;
- nella relazione con il contesto scolastico ed extrascolastico.

Supporto alla comunicazione e inclusione sociale e scolastica dell'alunno con disabilità:

- nella relazione con i suoi pari e nel lavoro in piccolo gruppo;
- nella relazione con gli adulti;
- nelle attività territoriali, nei viaggi di istruzione, anche di più giorni (se previsto e concordato nel PEI, nel quale dovranno essere evidenziate le modalità operative e le risorse specifiche da prevedersi da parte di ciascun ente coinvolto); nell'ambito della garanzia del diritto allo studio in applicazione del principio di partecipazione.

Supporto agli apprendimenti scolastici dell'alunno con disabilità:

- Affiancamento e accompagnamento, per quanto di competenza, nei percorsi didattici concordati con il team docente;
- Collaborazione con gli insegnanti e gli altri soggetti coinvolti nell'intervento sull'alunno con disabilità;
- Partecipazione alla programmazione;
- Partecipazione a incontri con insegnanti, specialisti e genitori.

Art. 10

Aspetti economici

Entro il **30 luglio** di ogni anno, l'Ente Gestore quantifica il costo orario complessivo del Servizio. L'Ente Titolare si impegna a pagare il Servizio in seguito a presentazione di apposita fattura mensile da parte dell'Ente Gestore. Tale fattura deve essere accompagnata da un'analitica rendicontazione delle ore effettivamente prestate. Il costo orario è fissato in Euro 18,50, Iva non dovuta, tenendo conto che la parte economica potrà essere rivista sulla base dell'eventuale rinnovo dei contratti di categoria.

Per garantire la qualificazione del servizio di assistenza degli studenti con disabilità, in relazione all'istruzione di secondo grado e alla formazione professionale, così come richiesto da Regione

Lombardia con delega ai Comuni, si prevede una integrazione tariffaria, fino ad un massimo di Euro 21,00 per ora di assistenza prestata a questa tipologia di servizio, in riferimento ad una attività di coordinamento organizzativo/pedagogico specialistico per l'istruzione di secondo grado e formazione mirata degli operatori con sviluppo delle competenze specifiche all'inclusione sociale e lavorativa, per la sola area dedicata agli istituti superiori.

Art. 12

Garanzie a carico dell'Ente Gestore

L'Ente Gestore provvede a congrua ed esaustiva copertura assicurativa del personale operativo, a copertura del rischio di r.c. nei riguardi degli utenti.

Art. 13

Penalità

In caso di accertata inadempienza agli obblighi contrattuali previsti dal presente contratto, l'Ente Gestore è passibile di penalità che saranno applicate dal Responsabile dei Servizi Scolastici, in relazione alla loro gravità, da un minimo di €. 100,00= ad un massimo di €. 1.000,00= per ogni evento.

L'applicazione della penalità verrà preceduta da formale contestazione, alla quale l'Ente Gestore avrà facoltà di presentare le controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica della contestazione.

Il pagamento della penale dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data della notifica del provvedimento con il quale è disposta la sanzione.

Art. 14

Clausola compromissoria

Per tutte le eventuali contestazioni che dovessero insorgere in dipendenza dell'esecuzione del presente contratto di gestione del servizio di assistenza si ricorrerà al bonario accordo.

Art. 15


Clausola finale

Per quanto non disposto nel presente contratto, si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui al contratto di servizio quadro citato nelle premesse, che benché non materialmente allegate, qui si intendono integralmente riportate e trascritte essendo conosciute dalle Parti.

LETTO, ACCETTATO E SOTTOSCRITTO

Treviglio, 16 maggio 2018

Per l'Ente Titolare (Comune di Treviglio)



Per l'Ente Gestore (Ygea S.r.l.)



YGEA SRL
Amministratore Unico